Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 NOVEMBRE 2017, N. 52608: l'istituto della "particolare tenuità del fatto" non estingue il reato.

«Questa Corte ha già affermato che la particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica per gli effetti negativi che produce per l'imputato, quali la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, e la sua applicazione presuppone, l'accertamento della responsabilità penale ossia l'accertamento dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'imputato (Sez. 3, n. 21014 del 07/05/2015, Fregolent, non mass.). Ciò spiega, tra l'altro, la ragione per la quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 263885). Tutto ciò comporta che laddove il giudice abbia correttamente valutato la responsabilità penale dell'imputato prima dell'applicazione della causa di non punibilità, ex art. 131-bis cod.pen., questa non possa essere rimessa in discussione dopo l'adesione dell'imputato all'applicazione «secca» dell'art. 131-bis cod.pen.»

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

52608-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci	- Presidente -	Sent. n. 2607
Angelo Matteo Socci		UP -04/10/2017
Emanuela Gai	- Relatore -	R.G.N. 19768/2017
Alessio Scarcella		**Motivazione semplificata**
Antonella Ciriello		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Banterle Bruno, nato a Castelnuovo del Garda il 04/10/1954

avverso la sentenza del 13/04/2016 del Tribunale di Verona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Simone Ghirotto che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso in subordine chiede la dichiarazione di prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 aprile 2016, il Tribunale di Verona ha dichiarato l'imputato Banterle Bruno non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* cod.pen., in ordine al reato di cui all'art. 29- *quattordecies* comma 2 d.lgs n. 152 del 2006 perché, quale legale rappresentante della Bencarni spa, violava le prescrizione dell'autorizzazione ambientale integrata non

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

ottemperando al tempestivo aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti secondo quanto previsto dall'autorizzazione n. 5094/10, Fatto accertato il 13/04/2012.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di legge penale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 29- *quattordecies* comma 2 d.lgs n. 152 del 2006 e art. 49 cod.pen. e il vizio di motivazione della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto e la sussistenza della buona fede.

Argomenta il ricorrente che in presenza di una inottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione ambientale integrata, consistite nella incompleta tenuta del registro dei rifiuti in due sole occasione e tenuto conto della presenza della documentazione, conservata in azienda, che consentiva, comunque, di ricostruire il movimento dei rifiuti, la condotta sarebbe inoffensiva ai sensi dell'art. 49 cod.pen., non avendo attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma. Di poi, la motivazione sarebbe apparente in relazione all'elemento soggettivo del reato essendo, al contrario, provata la buona fede dell'imputato dimostrata dalla presenza in azienda di tutti i formulari.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Dalla lettura della sentenza impugnata, che riporta le conclusioni rassegnate nel verbale d'udienza, risulta che il Pubblico Ministero aveva chiesto l'applicazione della speciale causa di non punibilità, ex art. 131-*bis* cod.pen., e che il difensore dell'imputato aveva aderito alla richiesta.

Ora l'imputato solleva questioni sull'affermazione della responsabilità, di cui ne contesta finanche la stessa sussistenza del reato per mancanza di offesa, ex art. 49 cod.pen., che il Tribunale ha ritenuto sussistente sulla scorta degli atti delle indagini, acquisiti ex art. 493 comma 3 cod.proc.pen., su accordo delle parti, dopo aver aderito alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod.pen. in via esclusiva senza formulazione di istanze di proscioglimento nel merito.

Ritiene il Collegio che, ora, il ricorrente non possa più sollevare questioni sulla responsabilità penale che non aveva sollevato davanti al Tribunale, per aver aderito alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod.pen. che, come è noto, presuppone che il Giudice abbia accertato, sulla scorta del compendio probatorio, l'esistenza del reato, nella sue componenti

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

oggettive e soggettive e l'attribuibilità all'imputato, a cui segue la valutazione della sussistenza della causa di non punibilità.

Questa Corte ha già affermato che la particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica per gli effetti negativi che produce per l'imputato, quali la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, e la sua applicazione presuppone, l'accertamento della responsabilità penale ossia l'accertamento dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'imputato (Sez. 3, n. 21014 del 07/05/2015, Fregolent, non mass.). Ciò spiega, tra l'altro, la ragione per la quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 263885).

Tutto ciò comporta che laddove il giudice abbia correttamente valutato la responsabilità penale dell'imputato prima dell'applicazione della causa di non punibilità, ex art. 131-*bis* cod.pen., questa non possa essere rimessa in discussione dopo l'adesione dell'imputato all'applicazione «secca» dell'art. 131-*bis* cod.pen.

5. Ciò è avvenuto nel caso in scrutinio nel quale si rinviene nel provvedimento impugnato congrua e corretta motivazione alla luce dello *ius receptum,* a cui si è attenuto il Tribunale di Verona, secondo cui la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n.6256 del 02/02/2011, Mariottini, Rv. 249577), essendo questa valutazione già operata dal legislatore, sicchè all'imputato è, ora, precluso sollevare questioni attinenti all'affermazione della responsabilità.

6. Deve, pertanto, affermarsi il principio di diritto secondo cui all'imputato che ha aderito alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod.pen. è precluso sollevare questioni in merito all'affermazione della responsabilità.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

7. Infine l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità al 13 aprile 2017, dopo la pronuncia impugnata (Sez. 2, n. 28848 dell' 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/10/2017

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai

Il Presidente
Luca Ramacci

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 17 NOV 2017
IL CANCELLIERE
Luana Mariani